



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Class. n. 15900/TU/00/141-143

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali

Prot. Uscita del 02/09/2013

Numero: **0012356**

Classifica: 159_/_



Roma, **2 SET. 2013**

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIA
PALERMO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDEGNA
CAGLIARI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Oggetto: amministrazione straordinaria degli enti locali - modalità di determinazione delle
indennità e rimborso delle spese di viaggio.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un costante e graduale incremento del numero di enti locali interessati da provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 141 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene disposto lo scioglimento di consigli comunali o provinciali.

Tale incremento per quanto attiene agli scioglimenti disposti ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000 si ritiene possa essere attribuito in buona parte ad una serie di criticità che in linea generale hanno interessato gli enti locali, in particolare per quanto riguarda aspetti di natura economico - finanziaria. A ciò si aggiunga la serie di recenti interventi normativi con i quali il legislatore ha introdotto nuove ipotesi dissolutorie.

Gli scioglimenti di enti locali disposti ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267, nel tempo hanno interessato, indifferentemente, i comuni e le provincie di tutte le regioni italiane.

Per quanto invece attiene ai provvedimenti disposti ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L., si osserva che nel recente periodo tale tipo di commissariamento è stato disposto anche nei confronti di enti locali insistenti su aree geografiche solitamente non interessate da tale intervento.

Da tali aspetti viene colta l'occasione per definire alcune linee guida, che sono state oggetto di consultazioni con le organizzazioni sindacali di categoria e con le quali sono individuati i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere ai commissari in modo omogeneo per tutto il territorio nazionale nonché le modalità per il rimborso delle spese sostenute.

Si confida nella consueta sensibilità delle SS. per la piena attuazione delle indicazioni sopra delineate.

Il Capo del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali

(Postiglione)

Il Capo del Dipartimento per le Politiche
del Personale dell'Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie

(Lamorgese)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Oggetto: amministrazione straordinaria degli enti locali: linee guida per la determinazione dei compensi da conferire ai commissari straordinari e ai componenti delle commissioni straordinarie; modalità di rimborso delle spese di viaggio.

Come noto, sia nella vigente normativa in materia di controllo sugli organi sia, più in generale, nell'ambito del nostro ordinamento, non si rinviene alcuna indicazione in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità spettante al commissario straordinario ed ai componenti delle commissioni straordinarie, rispettivamente incaricati della gestione di enti locali i cui consigli siano stati sciolti ai sensi degli artt. 141 e 143 T.U.O.E.L. né in ordine alle modalità di rimborso delle spese dagli stessi sostenute per raggiungere, dalla sede di servizio, l'ente locale presso il quale sono stati inviati per lo svolgimento delle cennate funzioni.

Del pari nemmeno per le modalità di rimborso delle spese sostenute dal personale assegnato in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso gli enti locali i cui consigli siano stati sciolti ai sensi del citato art. 143 T.U.O.E.L. è rinvenibile un'apposita normativa.

L'esigenza di una puntuale regolamentazione di tali aspetti è particolarmente avvertita, tenuto conto del peculiare ruolo svolto dai funzionari che, al verificarsi dei presupposti previsti dalla suddetta normativa, sono chiamati ad assumere la gestione straordinaria dell'ente locale fino all'insediamento delle nuove compagini democraticamente elette, in una posizione di evidente e necessaria neutralità dalle varie forze politiche e, allo stesso tempo, con il preciso compito di favorire e implementare la coesione e l'attività delle parti sociali presenti sul territorio.

Al contempo l'individuazione di puntuali criteri per il calcolo dell'indennità e delle spese sostenute consentirà di regolamentare, in modo organico, tali aspetti ed evitare possibili e non volute forme di disomogeneità.

Nel delineare le modalità di determinazione del compenso occorre peraltro tenere presente che i funzionari chiamati a svolgere le funzioni commissariali devono, in linea generale, comunque assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per il posto di funzione cui ordinariamente sono preposti, trovandosi quindi impegnati nel contemporaneo svolgimento di due diverse funzioni.

Ciò posto, in assenza di apposite disposizioni di legge o comunque di altra normativa di riferimento si ritiene opportuno delineare alcuni criteri che in linea generale possano valere quali parametri per la determinazione della misura massima del compenso da attribuire per lo svolgimento degli incarichi in oggetto.

Si ritiene in particolare fare ricorso, con i necessari adattamenti, ai principi delineati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il calcolo dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

I compensi così determinati saranno attribuiti ai predetti commissari straordinari o componenti di commissioni straordinarie indipendentemente dalla loro qualifica di appartenenza o dal loro status giuridico.

In ogni caso, il compenso in argomento dovrà essere calcolato tenendo conto delle diverse leggi che, nel corso degli ultimi anni, hanno introdotto disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica ed hanno comportato consistenti riduzioni nella composizione numerica degli organi elettivi degli enti locali.

Si fa riferimento alle disposizioni recate dall'art. 2, commi 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni con le quali sono state previste delle riduzioni nel numero dei componenti dei consigli e delle giunte nonché alle successive previsioni dell'art. 16, comma 17 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148, e dell'art. 23, comma 5, D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 che comportano un'ulteriore riduzione nel numero dei componenti dei citati organi oltrechè, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per le province, l'assenza della giunta.

1 Compenso del commissario straordinario

Al commissario straordinario, chiamato alla gestione di comuni o province interessati dal provvedimenti di scioglimento di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000, è richiesta una presenza adeguata alla necessità di assicurare, proprio a seguito dell'avvenuta caducazione dei diversi organi, monocratici e collegiali, le funzioni ordinariamente attribuite all'ente locale.

Conseguentemente al commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del sindaco o del presidente della provincia, della giunta e del consiglio si ritiene adeguato attribuire, per le tre funzioni svolte, un compenso, come meglio individuato nelle allegate tabelle A B e C, corrispondente ad una percentuale delle indennità previste dal combinato disposto dell'art. 82 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1 e ss. del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 per il sindaco e per il presidente della provincia, per i componenti della giunta (con esclusione, come evidenziato, dei comuni fino a 1.000 abitanti e per le province), unitamente ad una percentuale della somma dei gettoni di presenza spettanti ai membri del consiglio comunale e provinciale.

Al commissario straordinario nominato presso una comunità montana, una unione di comuni od un consorzio può essere attribuito un compenso pari a quello spettante ad un commissario straordinario assegnato presso un comune avente popolazione pari, rispettivamente, a quella delle comunità montane, della unione di comuni o del consorzio.

I suddetti criteri e modalità di determinazione del compenso sono applicabili in tutti i casi in cui, anche fuori dalle ipotesi di scioglimento previste dal vigente T.U.O.E.L., debba essere assicurata la temporanea gestione dell'ente locale secondo particolari disposizioni quali l'art. 85 del d.P.R. n. 570/1960 ovvero in applicazione della residuale previsione dell'art. 19 R.D. n. 383/1934 (annullamento delle elezioni, mancata presentazione di candidature, istituzione di un nuovo comune, impossibilità di funzionamento del consiglio comunale ecc.).

f



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

2 Nomina dei sub commissari

La nomina del sub commissario è stata, nel tempo, ritenuta ammissibile quale potestà del Prefetto di assicurare l'amministrazione degli enti locali "per il periodo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare" così come previsto dal tuttora vigente art. 19 del R.D. n. 383/1934.

Il conferimento di tale incarico trova infatti giustificazione nelle esigenze di assicurare, in realtà territoriali complesse ed articolate, continuità nella gestione straordinaria dell'ente locale e necessario supporto collaborativo.

Tenuto conto tuttavia che la nomina dei sub commissari, rimessa alle valutazioni del prefetto, non è espressamente prevista da alcuna normativa e che i relativi oneri economici gravano sull'ente locale commissariato, si ritiene opportuno che la nomina ed il loro numero sia disposto in relazione alla durata della gestione commissariale, alle condizioni dell'ente, alla sussistenza di eventuali peculiari situazioni e alle sue dimensioni demografiche.

Per garantire, tuttavia, una pur minima omogeneità di indirizzo, si ritiene comunque, sia per i comuni di maggiore dimensione demografica che per le province, che non venga oltrepassata la nomina di 5 sub commissari.

3 Compenso dei sub commissari

La misura del compenso da corrispondere ai sub commissari non può che essere parametrata a quella spettante al commissario nominato presso il medesimo ente, in applicazione dei criteri indicati nel precedente paragrafo.

Conseguentemente al sub commissario può essere corrisposto un compenso determinato nella misura massima al 60% del compenso spettante al commissario straordinario mentre per il sub commissario, al quale siano attribuite formalmente le funzioni vicarie, il compenso può essere determinato nella misura massima del 70% dell'importo spettante al citato commissario .

4 Compenso dei componenti delle commissioni straordinarie nei casi di scioglimento degli organi elettivi in conseguenza di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

A ciascun componente delle commissioni straordinarie incaricate della gestione di enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L. può essere attribuito un compenso calcolato sulla base dei criteri sopra delineati per il commissario straordinario incaricato della gestione di enti locali i cui consiglio siano stati sciolti ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tenuto conto tuttavia delle peculiarità dell'incarico che sono chiamati a svolgere i componenti delle suddette commissioni appare congruo che il compenso di ciascun componente della commissione straordinaria sia calcolato, come meglio individuato nella

P



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
allegata tabella B, sulla base di percentuali leggermente superiori a quelle individuate per i menzionati commissari straordinari assegnati ai sensi dell'art. 141 T.U.O.E.L..

Per quanto attiene invece alle amministrazioni provinciali è noto che le stesse sono attualmente interessate da una serie di provvedimenti normativi, che interessano il loro assetto istituzionale, i quali sono stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Ciò posto, nell'evidenziare che nessuna provincia è stata interessata dal provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, si ritiene opportuno, nelle more della definizione delle citate disposizioni di legge, che la determinazione del compenso da attribuire ai componenti delle commissioni straordinarie eventualmente incaricate della gestione di un'amministrazione provinciale sia valutata di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta.

Infine, nei casi in cui sia interessata dal provvedimento di scioglimento un'azienda sanitaria locale, per ciascuno dei componenti delle commissioni straordinarie incaricati della gestione dell'azienda è riconosciuta un'indennità pari ad un terzo dell'indennità spettante al direttore generale.

5 Periodo di corresponsione del compenso – provvedimento di adozione.

Il compenso di cui ai paragrafi che precedono va corrisposto a decorrere dalla data di insediamento e fino alla data di proclamazione degli eletti (consiglio comunale e sindaco), per le province fino alla data di ricostituzione degli organi (secondo le modalità che saranno stabilite) come pure per le comunità montane, le unioni di comuni ed i consorzi mentre, per le aziende sanitarie, il compenso in argomento spetta fino alla data di subentro del nuovo direttore generale o commissario straordinario regionale.

Nel caso in cui il decreto presidenziale di scioglimento dei consigli comunali e provinciali o il decreto ministeriale di scioglimento degli organi ordinari delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi sia stato preceduto dalla nomina in via d'urgenza, da parte del Prefetto, dell'organo commissariale ai sensi degli artt. 141, comma 7, e 143, comma 12, del vigente T.U.O.E.L., la corresponsione del compenso dovrà essere anticipata alla data del relativo provvedimento.

La misura del compenso in applicazione dei criteri che precedono deve essere fissata, in ciascun caso, dal Prefetto con apposito provvedimento da trasmettere all'ente locale interessato perché provveda alla liquidazione.

Si richiamano inoltre i contenuti della circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie n. 192012 del 13 aprile 2012 con la quale, con riferimento alle disposizioni dell'art. 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente la copertura assicurativa del rischio di responsabilità connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera prefettizia, è stata richiamata la necessità che i soggetti tenuti all'erogazione degli emolumenti

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

da destinarsi ai commissari straordinari detraggano, da tali importi, la somma corrispondente all'aliquota del 5%, da destinare alla copertura del suddetto fondo assicurativo.

6 Compenso da corrispondere al personale assegnato in posizione di comando a supporto dell'attività svolta dai componenti delle commissioni straordinarie.

Il criterio di determinazione del compenso da corrispondere al personale assegnato a supporto dell'attività svolta dai componenti delle commissioni straordinarie è in parte delineato dal comma 1 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000 ove è previsto che il Prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal Prefetto in misura non superiore, ai sensi del citato art. 145 T.U.O.E.L., al 50 per cento di quello spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria.

Ciò posto, si ritiene opportuno che la misura massima di tale indennità venga conferita al solo personale assegnato presso l'ente locale in posizione di sovra-ordinazione o al quale sia affidata la responsabilità di un programma, la realizzazione di un progetto ovvero la responsabilità di un Servizio o Area.

7 Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Al commissario straordinario, ai sub commissari, ai componenti della commissione straordinaria ed al personale assegnato in posizione di comando ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire l'espletamento del mandato affidato.

Nell'individuare le diverse voci di spesa rimborsabili ai suddetti funzionari occorre tenere presente che gli stessi sono, frequentemente, chiamati a svolgere tali incarichi presso enti locali situati in regioni diverse da quella ove è situata la propria sede di servizio. Spesso inoltre i comuni interessati dal provvedimento di scioglimento, attese le loro ridotte dimensioni demografiche o le loro peculiari localizzazioni, non sono serviti direttamente da mezzi pubblici di trasporto conciliabili con lo svolgimento dell'incarico conferito.

Tali circostanze comportano che, in molti casi, i funzionari interessati debbano avvalersi di una pluralità di mezzi per raggiungere, dalla sede di servizio, l'ente locale di destinazione. A queste spese occorre inoltre aggiungere quelle necessarie per soggiornare presso l'ente locale per il periodo di tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito.

Ciò posto, si ritiene che al menzionato personale devono essere applicate le disposizioni previste dalla vigente normativa concernente il rimborso delle spese di viaggio,

4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

vitto ed alloggio spettanti ai dipendenti statali sulla base delle modalità e delle misure previste dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e come meglio specificate nella allegata tabella (all. A).

Al riguardo occorre tuttavia tenere presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nell'introdurre una serie di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, ha previsto all'art. 6, comma 12, che le disposizioni dettate dagli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, in materia di trattamento economico di missione, non si applicano al personale di cui al D. Lgs. n. 165/2001.

La disapplicazione delle citate disposizioni al suddetto personale ha conseguentemente comportato il divieto di autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio al personale contrattualizzato incaricato di svolgere funzioni commissariali e a quello assegnato in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In merito a tale problematica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 36 del 22.10.2010, nel recepire le istanze provenienti da alcune amministrazioni, che avevano evidenziato la necessità di escludere dall'ambito applicativo della citata norma il personale che svolge compiti ispettivi, ha convenuto su tale esclusione sia per le attività ispettive, sia per lo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

A tale interpretazione di apertura, alla quale si erano uniformate anche altre Amministrazioni, ha fatto seguito la delibera n. 21 del 5 aprile 2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite, la quale ha sancito il divieto per le Amministrazioni di disciplinare, attraverso una regolamentazione interna, modalità di rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio secondo le stesse indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, atteso che tale modo di operare costituirebbe una chiara elusione del dettato e delle finalità perseguite dal richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010.

Tenuto conto tuttavia dell'esigenza di evitare il ricorso a soluzioni applicative alternative che, pur formalmente rispettose delle norme, siano nei fatti idonee a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, noleggio auto, etc.), l'organo di controllo, nel ribadire la necessità che non vengano introdotte sostanziali elusioni del più volte citato D.L. n. 78/2010, ha precisato che le amministrazioni, attraverso forme di regolamentazione interna, possono disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente il più conveniente per l'Amministrazione, le modalità di ristoro delle spese sostenute dal dipendente.

Si ritiene opportuno quindi, sulla base delle linee interpretative delineate dalla Corte dei Conti, regolamentare come di seguito l'utilizzo del mezzo proprio, anche al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni commissariali nonché delle complementari funzioni di sussidio all'organo di gestione straordinaria svolte dal personale assegnato in posizione di comando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILI E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Il ricorso al mezzo proprio dovrà essere autorizzato con il decreto prefettizio con il quale viene determinato il compenso economico ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio strettamente connesse con l'incarico affidato.

Il consenso all'uso del mezzo proprio di trasporto viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso dello stesso.

In ogni caso l'uso del mezzo proprio potrà essere autorizzato solo se sussistono le seguenti condizioni:

- orario dei servizi pubblici di linea non conciliabile con lo svolgimento della missione istituzionale ovvero assenza di tali servizi.

- documentazione attestante che l'utilizzo del mezzo proprio, per il trasferimento dalla sede di servizio all'ente locale di destinazione, rispetto all'utilizzo di altri possibili mezzi di trasporto o servizi alternativi, risulti essere quello economicamente più vantaggioso.

La misura dell'indennità chilometrica dovuta al funzionario a titolo di rimborso è stabilita in un settimo del prezzo di un litro di benzina o di gasolio, parametro di ristoro più contenuto rispetto a quello previsto dal disapplicato art. 8 della legge n. 417/1978. Allo stesso è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Per i percorsi compiuti nell'ente locale di destinazione e per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio all'ente locale commissariato e viceversa non spetta alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

L'ufficio competente procederà alla liquidazione di dette spese, previo deposito da parte del dirigente interessato della relativa documentazione.

Delle sopra esposte linee guida le SS. LL. vorranno fare riferimento per la determinazione dei compensi e dei rimborsi delle spese di viaggio concernenti le gestioni commissariali da avviarsi.

4

COMPENSI COMMISSARI STRAORDINARI NEI COMUNI SCIOLTI AI SENSI ART. 141 T.U.O.E.L.

	Indennità sindaco	percentuale da applicare all'indennità del sindaco	Importo spettante per le funzioni di sindaco	N. mass assessori	Somma indennità assessori	Percentuali e da applicare sulla somma delle indennità assessori	Integrazione calcolata in base alla percentuale della ind. assessori	somma gettoni di presenza spettanti ai consiglieri	Percentuali e da applicare sulla somma dei gettoni di presenza spettanti ai	Integrazione calcolata in base alla percentuale della somma dei gettoni spettanti ai consiglieri	compenso mensile commissario straordinario
	A		B		C		D	E		F	B+D+F
Comuni fino a 1.000 ab.	1.291,14	80%	1.032,91	0	0,00	0,0%	0,00	1.936,50	10%	193,65	1.226,56
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.446,08	68%	983,33	2	433,82	55,0%	238,60	2.169,00	10%	216,90	1.438,84
Comuni da 3.001 a 5.000 ab.	2.169,12	50%	1.084,56	3	976,10	62,0%	605,18	3.795,75	10%	379,58	2.069,32
Comuni da 5.001 a 10.000 ab.	2.788,87	50%	1.394,44	4	5.019,96	14,0%	702,79	6.972,10	8%	557,77	2.655,00
Comuni da 10.001 a 30.000 ab.	3.098,74	50%	1.549,37	4	5.577,72	10,0%	557,77	12.394,96	7%	867,65	2.974,79
Comuni da 30.001 a 50.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 30.000 ab.	3.460,26	50%	1.730,13	6	9.342,66	7,5%	700,70	20.761,56	4%	830,46	3.261,29
Comuni da 50.001 a 100.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 50.000 ab.	4.131,66	50%	2.065,83	6	14.873,98	5,5%	818,07	24.789,96	4,50%	1.115,55	3.999,45
Comuni da 100.001 a 250.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 ab.	5.009,63	50%	2.504,82	8	24.046,22	3,5%	841,62	40.077,04	3,50%	1.402,70	4.749,13
Comuni da 250.001 a 500.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 250.000 ab.	5.784,32	50%	2.892,16	9	33.838,27	3,5%	1.184,34	46.274,56	3,00%	1.388,24	5.464,74
Comuni oltre 500.000 ab., comuni capoluogo di provincia fino a 500.000 ab. e comuni capoluogo di regione con popolazione sup. a 250.000 ab.	7.798,50	50%	3.899,25	10	50.690,25	2,0%	1.013,81	77.985,00	1,30%	1.013,81	5.926,86
Comuni oltre 1.000.000 di abitanti	7.798,50	50%	3.899,25	12	60.828,24	1,5%	912,42	93.581,76	1,30%	1.216,56	6.028,24

Il calcolo dei compensi è stato effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 1 e ss. del D.M. 4 aprile 2000, n.119

COMPENSI COMMISSARI STRAORDINARI NEI COMUNI SCIOLTI AI SENSI ART. 141 T.U.O.E.L.

	indennità sindaco	compenso mensile commissario straordinario							
Comuni fino a 1.000 ab.	1.291,14	1.226,56							
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.446,08	1.438,64							
Comuni da 3.001 a 5.000 ab.	2.169,12	2.069,32							
Comuni da 5.001 a 10.000 ab.	2.788,87	2.655,00							
Comuni da 10.001 a 30.000 ab.	3.098,74	2.974,79							
Comuni da 30.001 a 50.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 30.000 ab.	3.460,26	3.261,29							
Comuni da 50.001 a 100.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 50.000 ab.	4.131,66	3.999,45							
Comuni da 100.001 a 250.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 ab.	5.009,63	4.749,13							
Comuni da 250.001 a 500.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 250.000 ab.	5.784,32	5.464,74							
Comuni oltre 500.000 ab., comuni capoluogo di provincia fino a 500.000 ab. e comuni capoluogo di regione con popolazione sup. a 250.000 ab.	7.798,50	5.926,66							
Comuni oltre 1.000.000 di abitanti	7.798,50	6.028,24							

TABELLA A

COMPENSI COMMISSIONE GESTIONE STRAORDINARIA NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA

	Indennità sindaco	Percentuale	importo spettante per le funzioni di sindaco	N. max assessori	Somma indennità assessori	Percentuali e da applicare sulla somma delle indennità assessori	Integrazioni e ciccolata in base alla percentuale sulla somma delle indennità degli assessori	somma gettoni di presenza spettanti ai consiglieri	percentuale da calcolare sulla somma dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri	Integrazione calcolata in base alla percentuale sulla somma dei gettoni di presenza	Compenso mensile commissario straordinario
	A		B		C		D	E		F	B+D+F
Comuni fino a 1.000 ab.	1.291,14	80%	1.032,91	0	0,00	0%	0,00	1.936,50	13%	251,75	1.284,66
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.446,08	71%	1.026,72	2	433,82	85%	368,75	2.169,00	12%	260,28	1.655,74
Comuni da 3.001 a 5.000 ab.	2.169,12	50%	1.084,56	3	976,10	64%	624,70	3.795,96	12%	455,52	2.164,78
Comuni da 5.001 a 10.000 ab.	2.788,87	50%	1.394,44	4	5.019,96	14%	702,79	6.972,10	10%	697,21	2.794,44
Comuni da 10.001 a 30.000 ab.	3.098,74	50%	1.549,37	4	5.577,73	10%	557,77	12.394,96	8%	991,60	3.098,74
Comuni da 30.001 a 50.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 30.000 ab.	3.460,26	50%	1.730,13	6	9.342,70	7,5%	700,70	20.761,56	5%	1.038,08	3.460,91
Comuni da 50.001 a 100.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 50.000 ab.	4.131,66	50%	2.065,83	6	14.873,98	5,5%	818,07	24.789,96	5,0%	1.239,50	4.123,40
Comuni da 100.001 a 250.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 ab.	5.009,63	50%	2.504,82	8	24.046,22	3,5%	841,62	40.077,04	4,0%	1.603,08	4.949,51
Comuni da 250.001 a 500.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 250.000 ab.	5.784,32	50%	2.892,16	9	33.838,27	3,5%	1.184,34	52.058,88	3,2%	1.665,88	5.742,38
Comuni oltre 500.000 ab., comuni capoluogo di provincia fino a 500.000 ab. e comuni capoluogo di regione con popolazione sup. a 250.000 ab.	7.798,50	50%	3.899,25	10	50.690,25	2,0%	1.013,81	77.985,00	2,0%	1.559,70	6.472,76
comuni oltre 1.000.000 abitanti	7.798,50	50%	3.899,25	12	60.828,24	2%	1.216,56	93.581,76	2,0%	1.871,64	6.987,45

Il compenso è stato effettuato sulla base di effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 1 e ss. del D.M. 4 aprile 2000, n.119

TABELLA B

COMPENSI COMMISSIONE GESTIONE STRAORDINARIA NEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA

	Indennità sindaco	Compenso mensile commissario straordinario				
Comuni fino a 1.000 ab.	1.291,14	1.284,66				
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.446,08	1.655,74				
Comuni da 3.001 a 5.000 ab.	2.169,12	2.164,00				
Comuni da 5.001 a 10.000 ab.	2.788,87	2.794,44				
Comuni da 10.001 a 30.000 ab.	3.098,74	3.098,74				
Comuni da 30.001 a 50.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 30.000 ab.	3.460,26	3.468,91				
Comuni da 50.001 a 100.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 50.000 ab.	4.131,66	4.123,40				
Comuni da 100.001 a 250.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 ab.	5.009,63	4.949,51				
Comuni da 250.001 a 500.000 ab. e comuni capoluogo di provincia fino a 250.000 ab.	5.784,32	5.742,98				
Comuni oltre 500.000 ab., comuni capoluogo di provincia fino a 500.000 ab. e comuni capoluogo di regione con popolazione sup. a 250.000 ab.	7.798,50	6.472,75				
comuni oltre 1.000.000 abitanti	7.798,50	6.987,45				

TABELLA B

**COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE PROVINCE SCIOLTE AI SENSI ART. 141 T.U.O.E.L.
(il numero dei consiglieri assegnati è ipotizzato)**

FASCIA DEMOGRAFICA DELLE PROVINCE	indennità del presidente della provincia	percentuali e da applicare all'indennità del presidente della provincia	importo per le funzioni di presidente della provincia	consiglieri assegnati	somma di gettoni di presenza spettanti ai consiglieri	percentuale da calcolare sulla somma dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri	integrazione calcolata in base alla percentuale e sulla somma dei gettoni	Compenso mensile commissario straordinario	
	A		B		C		D	B+D	
Fino a 250.000 ab.	4.131,66	70,0%	2.892,2	2	2.065,82	20%	413,2	3.305,33	
da 250.001 a 500.000 ab.	5.009,63	65,0%	3.256,3	5	6.260,20	15%	939,0	4.195,29	
da 500.001 a 1.000.000 ab.	5.784,32	65,0%	3.759,8	8	11.568,64	10%	1.156,9	4.916,67	
oltre 1.000.000 ab.	6.972,17	65,0%	4.531,9	10	17.430,40	5%	871,5	5.403,43	

Il calcolo dei compensi è stato effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 1 e ss. del D.M. 4 aprile 2000, n. 119

COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE PROVINCE SCIOLTE AI SENSI ART. 141 T.U.O.E.L.

FASCIA DEMOGRAFICA DELLE PROVINCE	indennità del presidente della provincia	Compenso mensile commissario straordinario	
Fino a 250.000 ab.	4.131,66	3.305,33	
da 250.001 a 500.000 ab.	5.009,63	4.195,29	
da 500.001 a 1.000.000 ab.	5.784,32	4.916,67	
oltre 1.000.000 ab.	6.972,17	5.403,43	

TABELLA C